

Marinella Malacrea¹

Esperienze sfavorevoli infantili e percorsi giudiziari²

Indice

Introduzione: 1. Le Tipologie dei percorsi giudiziari. 2. Le Convenzioni internazionali. 3. Il diritto ad essere informato. 4. Il peso delle esperienze traumatiche.

Intervenire sul piano della partecipazione alle procedure giudiziarie: 1. Costruire il soggetto della partecipazione. 2. La consapevolezza. 3. Il controllo. 4. La motivazione. 5. Uno sguardo al panorama internazionale. 6. Se il minore è imputato.

Un crinale: la capacità di discernimento: 1. La capacità di discernimento nelle Convenzioni internazionali. 2. La capacità di discernimento nella normativa italiana. 3. Che cosa si intende per capacità di discernimento?

Un modello per l'accompagnamento giudiziario: 1. I soggetti. 2. Le linee operative consolidate. 3. Un modello complessivo per l'accompagnamento giudiziario dei minori vittime di esperienze sfavorevoli infantili.

Il momento dell'ascolto: 1. Il soggetto da ascoltare. 2. La natura e l'evoluzione dei ricordi. 3. Il contesto dell'ascolto. 4. I metodi di intervista. 5. Dalla teoria alla pratica: problemi aperti.

Gli strumenti di verifica

I punti da migliorare

La formazione

Introduzione

1. Le tipologie dei percorsi giudiziari

Il minore vittima di maltrattamento e/o abuso sessuale può essere coinvolto in *diverse esperienze giudiziali* che hanno tempi e obiettivi di breve periodo differenti.

Tra i diversi contesti giudiziari possibili si deve ricordare:

1. Procedimento civile di volontaria giurisdizione avanti il Tribunale per i Minorenni ai sensi degli artt. 330 e ss c.c. (sospensione e decadenza della potestà)
2. Procedimento civile di volontaria giurisdizione avanti il Tribunale per i Minorenni ai sensi degli artt.317 e ss. c.c. (affidamento del minore ad uno dei genitori non coniugati)
3. Procedimento di adozione avanti il Tribunale per i Minorenni ai sensi della legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 149/2001 (obbligo di audizione dell'adottando, anche se di età inferiore ai dodici anni, in considerazione della sua capacità di discernimento)
4. Procedimento civile di separazione legale dei coniugi avanti il Tribunale Ordinario
5. Procedimento civile di nomina del tutore (artt. 343 e ss., c.c.)
6. Procedimento penale di repressione del reato di cui sono stati vittima
7. Procedimento penale di repressione del reato di cui sono stati autori

¹ Neuropsichiatria infantile, psicoterapeuta, Centro TIAMA, Milano.

² Contributo prodotto per il Progetto europeo "Situation analysis of the good practices in the field of the hearing of child victims of mistreatment in order to establish a European cooperation between the police and the legal system" – Programma AGIS, 2006-2007. In tale contributo, elaborati prodotti nel corso della pregressa esperienza professionale dell'autrice, e in parte già oggetto di sue precedenti pubblicazioni sul tema (in particolare, segnaliamo: Malacrea, Lorenzini (2002) *Bambini abusati. Linee guida nel dibattito internazionale*, Raffaello Cortina, Milano), sono stati integrati con le recenti elaborazioni dello staff del Centro TIAMA (Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata) di Milano e con la descrizione della traduzione concreta che in via sperimentale il Centro ha effettuato all'interno del Progetto Equal-TIAMA IT-G2LOM-023 (luglio 2005-giugno 2007).

A questi si devono sommare i procedimenti cautelari per l'adozione di misure d'urgenza.

2. Le convenzioni internazionali

Quattro Convenzioni internazionali fondamentali hanno chiesto che nelle legislazioni *la comunicazione e l'ascolto siano introdotti come diritti del minore*, ogni volta che egli sia coinvolto in procedimenti giudiziari.

a. Il primo testo internazionale sono le *Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile*, le cosiddette Regole di Pechino, approvate a New York il 29 novembre 1985, che riguardano il minore autore di reato. A questo testo internazionale si è ispirata la legislazione processuale italiana del 1989.

b. La successiva *Convenzione di New York sui diritti del fanciullo* del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, ha dato un impulso ancora più vasto alla comunicazione con il minore affermando un diritto di espressione e di ascolto del bambino sia in famiglia sia - e qui sta la novità - da parte delle istituzioni. La disposizione più esplicita è l'art. 12, che impone perciò già oggi all'operatore titolare di una procedura giudiziaria o amministrativa relativa ad un fanciullo l'obbligo di offrirgli la possibilità di essere ascoltato, lasciando libera l'opzione fra un suo ascolto diretto o indiretto..

c. Il terzo documento fondamentale sulla comunicazione e l'ascolto è la *Convenzione de L'Aja* del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata dall'Italia con legge 31 dicembre 1998 n. 476.

d. Le indicazioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 sono state riprese, sviluppate e rafforzate negli artt. 3 e 6 della *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77.

Nell'ordinamento giuridico italiano alcune di queste Convenzioni trovano un'applicazione integrale, come nel caso della Convenzione di New York, integralmente recepita con l.n. 176/91, altre sono state recepite soltanto in parte, come la Convenzione di Strasburgo, introdotta nel nostro ordinamento dalla l.n. 77/03.

Accanto a tali Convenzioni sono rintracciabili sia norme costituzionali che affermano i principi di salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti della persona umana contro qualsiasi situazione, occasione o contesto che ne compromettano l'esistenza e lo sviluppo, sia norme finalizzate al contrasto del fenomeno della violenza in danno di minori, che fanno propria la necessità di una tutela del minore quale soggetto di diritto.

L'applicazione delle norme richiede di distinguere il diverso ruolo e le diverse funzioni che, in linea generale, può assumere l'ascolto del minore nel procedimento giudiziario.

Deve essere distinta la situazione in cui nel procedimento giudiziario il minore debba "*azionare*" i diritti conferitigli dalle norme processuali. In tali casi, salvo quelli in cui il minore sia legittimato ad agire senza la mediazione di un rappresentante processuale, l'ordinamento gli dà la possibilità di nominare un procuratore speciale che in virtù della delega o della nomina, agisce in giudizio 'in nome e per conto' del minore. In questo caso il problema di rendere effettivamente informato il minore ed il conseguente problema di ascoltarlo e comprendere veramente cosa il minore comunica non si pone direttamente nel procedimento, ovvero non sembra essere una questione che attenga al rapporto tra il minore e l'autorità procedente,

Altro caso è quello in cui l'autorità procedente voglia *conoscere l'opinione* del minore: in questi casi diverso è l'ascolto e il ruolo della rappresentanza (non tecnicamente intesa) che consente di meglio raccogliere tale opinione. Di tale opinione sarà bene capire, nei singoli procedimenti e a seconda delle particolari condizioni del minore, la maggiore o minore forza vincolante. Quando si parla del diritto all'ascolto del minore ci si riferisce a tale tipo di ascolto, finalizzato a scongiurare decisioni che coinvolgono il minore e che non tengano conto della sua "opinione". In questo caso il problema della libera ed informata formazione della volontà del minore si porrà direttamente nel procedimento, avanti l'autorità procedente.

Infine deve distinguersi il caso in cui il minore sia coinvolto nel procedimento penale come *testimone* dei fatti che il procedimento intende accertare. A sua volta deve separarsi il caso del minore *testimone e vittima*, la cui testimonianza avrà conseguenze particolari, dal minore testimone perché in qualche modo, diverso dall'aver subito il reato, ha avuto conoscenza dei fatti.

3. Il diritto ad essere informato

L'*informazione* è preliminare all'ascolto e requisito imprescindibile affinché l'ascolto stesso non diventi un esercizio formale ma una azione sostanziale che renda il minore effettivo attore all'interno delle procedure giudiziarie.

La Convenzione di Strasburgo lega il diritto di essere informato alla necessità di affiancare al minore una figura, o un organismo, opportunamente scelti e competenti, che possano dare congrua espressione a tale diritto: il "rappresentante". In questo modo si afferma implicitamente che tale compito è tutt'altro che facile e intuitivo, come è del resto ribadito anche dalla declinazione attenta delle componenti dell'informazione contenute nell'articolo 10 della Convenzione.

Esse comprendono sia il compito di "*fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente*", sia il compito "*fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante*". Si può anche affermare con certezza che l'altro punto nodale previsto dalle Convenzioni internazionali, relativo alla "*capacità di discernimento*", una sorta di crinale nell'esercizio dei diritti del minore (vedi paragrafo successivo), è altrettanto indissolubilmente legato alla possibilità di una informazione corretta, completa, accurata e adeguata alle capacità del bambino.

Mentre l'attività di informazione prevista dal primo compito può in gran parte prescindere dal merito delle questioni su cui verrà effettuato l'ascolto del minore, la seconda declinazione del dovere di informarlo implicitamente richiama l'esigenza di una ponderazione dei pro e dei contro dell'esprimere la propria opinione al giudice, connessa all'effetto che questo potrebbe produrre sul proprio destino personale e familiare, e quindi deve di necessità addentrarsi nei contenuti della sua esperienza attuale e pregressa in aree intime e dolorose.

4. Il peso delle esperienze traumatiche

Per comprendere le declinazioni di tale attività mirata all'informazione del minore, quando questi sia portatore di esperienze sfavorevoli infantili, è quindi opportuno attingere alle conoscenze scientifiche circa *i funzionamenti psicologici che presiedono alla presa di contatto*, da parte dei bambini ma anche da parte degli adulti, *con esperienze traumatiche* che coinvolgono la percezione di sé e dei legami primari.

Non può infatti esserci dubbio circa il fatto che, se il minore risulta coinvolto in un procedimento giudiziario, proprio esperienze sfavorevoli o traumatiche stiano all'origine di tale mobilitazione delle istituzioni. Ciò è indiscutibile nel caso di processi penali, quando il minore è stato oggetto di vittimizzazione e lesioni da parte di familiari o di persone a cui quasi sempre il bambino è molto legato, come nei casi di maltrattamento fisico e abuso sessuale; o quando è diventato autore di reato, nel fallimento delle proprie competenze morali e sociali, che forse pesca in più antichi fallimenti familiari e sociali. Ma pregressi sfavorevoli e traumatici si intrecciano, per i bambini, anche ai processi civili: pensiamo a lutti e perdite, come nei procedimenti di tutela; al fallimento dell'unità familiare, come nei casi di divorzio; al fallimento degli attaccamenti familiari primari, come nel caso di trascuratezza, abusi emozionali, violenza assistita e in generale nelle situazioni pregiudizievoli.

Tutta la letteratura concorda circa l'effetto benefico a lungo termine del 'mettere in parola' l'esperienza dolorosa e traumatica, che consente di dare voce ai propri vissuti, di aumentare la chiarezza personale a proposito di specifici problemi, di ottenere una conferma sul piano sociale, di facilitare l'intimità delle relazioni, di ottenere supporto, di ridurre l'angoscia e i sintomi post

traumatici. Tuttavia l'ipotesi che comunicare la propria esperienza sfavorevole sia associato a un miglioramento immediato e incondizionato di benessere deve essere sottoposta a una considerazione articolata, che tenga presenti più fattori, come ben avverte la 'prospettiva ecologica' adottata anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel Rapporto su Violenza e salute (2002). Di questi fattori solo alcuni sono individuali e relativi alla storia personale del bambino (i fattori ontogenetici); molti altri dipendono da quanto avviene sul piano delle relazioni familiari (fattori di microsistema), sul piano del sistema sociale più ampio (fattori di esosistema), sul piano delle componenti culturali e istituzionali (fattori di macrosistema). Non sono quindi in gioco soltanto le comprensibili dinamiche individuali tendenti all'evitamento della presa di contatto con pensieri e ricordi che si sentono fortemente dolorosi, confusi e potenzialmente esplosivi sul piano personale; ma anche quelle che derivano dalla necessità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni nello portare allo scoperto nodi problematici che comportino scelte, e inevitabili perdite, nell'area dei legami che restano i più fondanti e costitutivi, anche se diventati pericolosi e ingestibili.

Di più: va dato per scontato che l'operazione di entrare nel merito delle esperienze sfavorevoli e traumatiche, per quanto dotata di ineguagliabili potenzialità positive per l'aumento a lungo termine del benessere del bambino, abbia dei costi emotivi e si accompagni nell'immediato a depressione e a *riattivazione traumatica*. Pensiamo ad esempio all'allontanamento del bambino dalla famiglia (unico legame noto, pure se abusante) o alla sua comparsa come testimone nel processo penale a carico degli abusanti (specie se genitori): pur dettate da intenti protettivi, è alta la probabilità che tali occasioni inducano vissuti che confermeranno interiormente gli schemi consolidati di impotenza e disvalore.

Non possiamo dimenticare inoltre che sovente le procedure giudiziarie, per quanto finalizzate alla protezione del soggetto vittima, comportano aspetti (tempi, modi, esiti) tali da provocare una *vittimizzazione secondaria*.

Resta dunque da chiedersi quali siano le condizioni per cui tale carico emotivo possa essere al meglio sopportato nel delicato momento dell'incrocio del minore con le procedure giudiziarie.

Intervenire sul piano della partecipazione alle procedure giudiziarie

1. Costruire il soggetto della partecipazione

Appare innanzitutto indispensabile creare le condizioni perché i diritti del minore, coinvolto a diverso titolo nelle procedure giudiziarie connesse alle sue esperienze sfavorevoli infantili, possano essere concretamente esercitati.

Ciò, da un lato per rendere il contesto giudiziario effettivamente tutelante e coerente con il contesto educativo in cui occorre porre il minore, dall'altro lato per ridurre il rischio di riattivazione traumatica e di vittimizzazione secondaria.

In questa prospettiva si può tentare una distinzione dei diritti che il minore può esercitare nei diversi contesti giudiziari. Essi variano, come è noto, a seconda del procedimento ed a seconda della posizione assunta dal minore nel procedimento.

In primo luogo il minore ha diritto di essere ascoltato, sia come testimone, sia come testimone vittima sia, infine, come soggetto comunque interessato al procedimento (si pensi al procedimento che decide del suo affidamento). Il minore può poi azionare strumenti di tutela diretti a proteggere la sua partecipazione al procedimento ovvero a proteggere altri suoi diritti soggettivi.

In tutti i casi la *preparazione* del minore all'esperienza giudiziaria diventa strategica ed indispensabile al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati.

Perché il bambino possa partecipare consapevolmente e attivamente agli interventi giudiziari che lo riguardano l'informazione, seppur necessaria, non è sufficiente. All'informazione si deve affiancare una serie di operazioni che rendano l'ascolto, che gli è dovuto secondo le Convenzioni

internazionali, il veicolo di una *comunicazione consapevole, controllata, motivata*. Analizziamo ciascuna di queste qualità.

2. La consapevolezza

Una comunicazione *consapevole* parte dalla corretta conoscenza da parte del bambino della situazione in cui si trova. Non raramente mancano al minore non soltanto elementi del funzionamento delle istituzioni giudiziarie, con cui dovrà interagire, ma, e ciò è anche più rilevante, degli aspetti fattuali che stanno determinando la sua esistenza. Molte volte il bambino soffre della decisione degli adulti, anche ‘a fin di bene’, di tenergli nascoste parti importanti della realtà familiare: azioni, conflitti, opinioni, prese di posizione degli adulti importanti per lui e che tanta parte avranno nel suo destino; parti note invece al giudice, con cui dovrà incontrarsi. Come si può pensare a ridurre la disparità di posizione tra giudice e bambino durante l’ascolto se questa si alimenta anche nella diversa conoscenza dei fatti della sua famiglia? A complicare ancor più questa situazione sta il fatto che i bambini spesso sentono, vedono e intuiscono assai più di quanto gli adulti hanno la consapevolezza di trasmettere loro: capita quindi che siano esposti a una massa di informazioni che non possono organizzare perché nessuno pensa di esplicitarle per dare ad esse un significato trasparente e, se possibile, più ordinato. Il ‘segreto familiare’ o ‘sociale’ non raggiunge il desiderato ‘scopo buono’ di proteggere il bambino dall’impatto con fatti profondamente turbativi, ma contribuisce ad aumentarlo a causa dell’inquietudine aggiuntiva dovuta al non vedere chiaro e alla percezione che ci si aspetti da lui una collusione con il segreto.

D’altro canto è intuitivo che elementi fattuali così dolorosi e confusi non possono arrivarli senza una debita mediazione e decantazione da quelle componenti troppo emotivamente cariche che aggiungerebbero ulteriore turbamento. Si impone quindi la promozione della funzione di *mediatori*, capaci e formati, che trovino i termini adatti per ‘raccontare al bambino la sua storia’ almeno nelle componenti attualmente rilevanti, soprattutto quelle che saranno oggetto dell’ascolto del giudice mirato a raccogliere la sua opinione.

Particolarmente utile sarebbe poter predisporre *strumenti* (libri, video) che introducano la problematica che lo affligge (pensiamo al divorzio dei genitori o alle situazioni di pregiudizio, specie se impongono l’allontanamento del bambino dalla famiglia), fungendo da guida nell’affrontare quei temi; nel contempo consentirebbero al bambino di sentirsi meno solo, di comprendere che non è il primo o l’unico al mondo a doversi misurare con quel tipo di esperienza e di introdurre la speranza di trovare conforto nel confrontarsi con pensieri e soluzioni maturate da altri prima di lui.

3. Il controllo

Importante è anche che il bambino senta di *essere in controllo* dei suoi pensieri e delle sue emozioni nel porsi davanti ad esperienze per lui turbative. Possiamo con vantaggio mutuare dai programmi di preparazione dedicati ai piccoli testimoni/vittime nei processi penali una serie di suggerimenti per interventi mirati a ridurre l’ansia e lo sconforto, che fatalmente innescherebbero poi reazioni difensive di evitamento, promuovendo al contrario quel tipo di affronto (‘coping’) attivo/sociale che è riconosciuto come quello più valido.

Una rilevante funzione nella riduzione dell’ansia deriverà anche dal progresso di consapevolezza che, in virtù della stretta connessione tra processi cognitivi ed emotivi (Siegel, 1999), permetterà anche un processo di elaborazione psichica capace di rendere più gestibili ricordi e pensieri che saranno oggetto del colloquio con il giudice, e quindi affrontabili senza la percezione di esserne emotivamente sopraffatti.

4. La motivazione

Un fattore di primaria importanza è la *motivazione*. Chiunque, anche il bambino, affronta meglio compiti impegnativi e dolorosi se si attende, nel farlo, dei benefici; ancor meglio se lo sconforto è controbilanciato dalla determinazione a ottenere dei risultati utili per sé e per il proprio destino.

Questo aspetto è al contempo cruciale e delicato: infatti è comprensibile come ad esso sia strettamente connessa la condizione di ‘reciprocità’ tra giudice e bambino, che può beneficamente contrastare in quest’ultimo impotenza e autosvalutazione. Tale ‘reciprocità’ è per così dire l’anima del diritto all’ascolto nelle procedure giudiziarie; ma al tempo stesso sappiamo bene che l’opinione del bambino non può che essere una delle tante componenti che determinerà l’orientamento del giudice, che potrebbe decidere diversamente da quanto lui desidera e ha richiesto.

Anche su questo punto si dimostra di grande utilità la collaborazione tra il giudice e la *persona di fiducia del bambino*. Starà infatti al giudice mantenere sempre l’impegno a riferire al bambino la propria decisione e le motivazioni della stessa, compresa anche l’esplicitazione del peso che in essa hanno avuto le sue opinioni; ma starà all’adulto che affianca il bambino sia l’aiuto a maturare una sorta di ‘strategia processuale’, con l’identificazione di obiettivi da porsi nel momento dell’incontro con il giudice, sia la trasmissione dello spirito della decisione successiva, affinché, conforme o meno ai propri desideri e progetti, il bambino possa percepirla come presa con il preminente scopo del suo “superiore interesse”, come afferma la Convenzione di New York.

5. Uno sguardo al panorama internazionale

La direzione sopra esposta ne risulta confermata.

Negli Stati Uniti la preparazione del bambino per comparire in tribunale comincia dalla prima intervista, se si riesce a trasmettergli che può parlare apertamente ed essere creduto: questa esperienza pone le fondamenta di una confidenza che lo porterà a testimoniare efficacemente. La stessa trasparenza è alla base della scelta di spiegare accuratamente al piccolo, passo per passo, quel che gli avverrà nel processo, utilizzando pubblicazioni adatte a lui; bisogna anche assicurarsi che il suo senso di sicurezza sia sostenuto da un adulto che possa avere sempre accanto a sé, come un assistente sociale o un avvocato. Il tribunale deve essere conosciuto come luogo prima del processo, dando al bambino delucidazioni sui diversi ruoli delle persone che saranno presenti e sulla sua possibilità di chiedere se non capisce qualcosa anche durante la testimonianza. Sempre nell’ottica di restituirgli un po’ di padronanza della situazione che possa contrastare l’ansietà, è bene che il bambino scelga come vestirsi e chi avere accanto durante la testimonianza, come anche è opportuno fornirgli oggetti che l’aiutino a svolgere il suo compito, come può accadere ad esempio con le bambole anatomiche. Bisogna poi essere pronti a discutere insieme al piccolo la sentenza, spiegandogli che un verdetto di non colpevolezza non significa che non è stato creduto, ma che le informazioni a disposizione dei giudici non sono state reputate sufficienti. Va da ultimo ricordato che non tutti i bambini possono testimoniare.

Analogamente in Canada ai professionisti della salute spetta preparare il bambino all’incrocio con la giustizia, sia con apporti cognitivi sia con aiuti sul piano emotivo per il controllo dello stress connesso a tale incrocio; compiti di questo genere sono ritenuti particolarmente gravosi per le vittime di abuso sessuale intrafamiliare, e un buon sistema di ridurre il disagio psichico deriva dal rinforzo della relazione del bambino con la madre protettiva: In tal senso sono stati sperimentati progetti con un numero contenuto di incontri che vedono il coordinamento di competenze legali, psicologiche e pedagogiche (Child Witness Project, Sas, 1996).

In Australia viene consigliato un aiuto per la maggiore dimestichezza con il tribunale (attraverso visite e spiegazioni su ruoli, linguaggio, domande più comuni), e un aiuto emotivo attraverso gruppi, diretti sia ai bambini sia ai genitori protettivi.

6. Se il minore è imputato

Gli stessi principi valgono anche quando il minore è coinvolto in un procedimento penale in qualità di *imputato*.

In tale ipotesi, occorre rifarsi al testo del D.P.R. 448/88 che disciplina in concreto il procedimento penale minorile. Tale testo pone una particolare attenzione al fatto che il minore comprenda appieno il significato sociale e giuridico della vicenda giudiziaria in cui è coinvolto. E’ di tutta evidenza l’attenzione che il legislatore pone per le esigenze educative e di risocializzazione

del minore, al punto che nelle vicende penali minorili, non soltanto la pena ha spiccata valenza rieducativa e risocializzante, ma anche la strada che può condurre alla pena, ovvero il procedimento giudiziario stesso. In dottrina vi è chi ha ritenuto che il procedimento giudiziario debba trasformarsi in una esperienza educativa per il minore. Altri hanno, invece, enfatizzato il fatto che tale procedimento rimane un procedimento penale e che, come tale, ha l'obiettivo principale dell'accertamento della relativa responsabilità. Nel perseguimento di tale obiettivo, tuttavia, il procedimento penale deve tenere conto delle esigenze educative.

L'orientamento preferibile rimane quello di applicare rigorosamente le norme del procedimento e di cogliere quelle situazioni in cui la vicenda giudiziaria può trasformarsi in occasione educativa.

A tal fine si rinvengono, nell'ordinamento, una serie di norme con spiccata "valenza educativa" che contraddistinguono ed danno forma al procedimento penale minorile.

Con riferimento alla valenza educativa delle norme processuali si può ricordare il principio per cui, nel processo penale minorile, è esclusa la possibilità di proporre azione risarcitoria. Il minore autore di reato è chiamato a "risarcire" la vittima e la società non in denaro, ma attraverso altri tipi di attività che hanno, anche per l'autore, un significato educativo più forte (attività riparative in genere e mediazione penale). Analoghe considerazioni debbono essere fatte per la norma che esclude la possibilità di condannare all'ergastolo un minore, pena che sancirebbe l'esclusione da ogni possibilità "educativa" di reinserimento sociale.

Per quel che riguarda la valenza educativa delle norme che delineano il ruolo dei vari soggetti coinvolti nel procedimento si ricordino quella che prevede la partecipazione dei Servizi Sociali del Ministero di Giustizia, e quella che disciplina il particolare ruolo di collaborazione richiesto all'avvocato difensore.

Con riferimento, infine, alla portata educativa delle norme che disciplinano i provvedimenti di chiusura del procedimento si possono ricordare quelle che regolano la possibilità di definire il procedimento con sentenze di:

- non luogo a provvedere per irrilevanza del fatto
- perdono giudiziale
- estinzione del procedimento per "messa alla prova"

In tutti questi casi risulta evidente l'attenzione del legislatore a dotare il giudice di una serie di strumenti che gli consentano di agevolare l'uscita del minore dal circuito penale, anche attraverso un percorso tipicamente educativo quale è quello della messa alla prova.

Un crinale: la capacità di discernimento

1. La capacità di discernimento nelle Convenzioni internazionali

1.1 La Convenzione di New York

L'art.12 della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989) recita:

- a) "Gli Stati parti garantiscono al fanciullo *capace di discernimento* il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, essendo le opinioni del fanciullo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
- b) A tal fine, si darà, in particolare, al fanciullo "la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale."

La Corte di Cassazione, nel 1998, si è già pronunciata in applicazione di tale normativa, in tema di diritto di visita del genitore non affidatario in caso di divorzio³.

³ Sezione Prima Civile n.317 del 15 gennaio 1998, Pres. Finocchiaro, Rel. Spirito

1.2 La Convenzione di Strasburgo

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (Strasburgo 1996) riprende il concetto di capacità di discernimento del minore nei seguenti articoli:

Art.3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti -: “Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, *al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento* vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.”

Art.4 – Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale -:

a) “Salvo quanto previsto dall'articolo 9⁴, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

b) Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 venga applicato solo *ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente*”.

Art.6 – Processo decisionale -:

“Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;

b) *quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente*:

c) assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti;

d) nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

e) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”.

Art.10 – Ruolo dei rappresentanti -:

a) Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:

b) fornire al minore ogni informazione pertinente, *se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente*;

c) fornire al minore, *se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente*, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe

⁴ Relativo alla designazione del rappresentante del minore

nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;

d) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.

2. La capacità di discernimento nella normativa italiana

Come si può notare, tutti i citati articoli della Convenzione di Strasburgo rinviano alla nozione di discernimento *prevista dal diritto interno* di ciascuno Stato firmatario. Tale rinvio, però, può operare se il diritto interno contiene quella nozione. Nel caso dell'Italia, la nozione di "capacità di discernimento" è prevista non in termini generali, ma limitatamente alla legge n.149/2001-Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile - e, precisamente, all'art.10 comma 5 in cui si prevede che il tribunale debba sentire il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'ascolto diretto del minore, ai sensi della legge citata, è previsto nelle procedure di affidamento, collocamento, in quelle concernenti lo stato di adottabilità, l'affidamento pre-adoztivo e l'accettazione dell'adozione. In tutti questi casi la capacità di discernimento viene riconosciuta a priori al minore che abbia compiuto i 12 anni.

Già nel 1996 si osservava che in alcuni casi l'ordinamento italiano considera vincolante la volontà del minore, in altri è previsto solo che egli sia obbligatoriamente sentito se ha raggiunto una certa età, in altri ancora non ne è previsto l'ascolto⁵. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di divorzio (legge n.74 del 1987) esse stabiliscono che il giudice debba ascoltare il minore solo se strettamente necessario.

Esistono regole diverse per situazioni simili, e la fissazione di differenti età per l'ascolto del minore non sembra legata alla peculiarità delle situazioni ma appare del tutto casuale.

3. Che cosa si intende per capacità di discernimento?

Non potendo, nel caso dell'ordinamento italiano, ricorrere a definizioni già presenti nel diritto interno, e occorrendo al tempo stesso dare esecuzione ai dettami delle Convenzioni internazionali su questo punto, diventa necessario interrogarsi sul significato da attribuire al termine "capacità di discernimento".⁶

Il compito appare delicato. E' infatti intuitivo che a poco serve sforzarsi di darne una definizione in assoluto, trattandosi di una capacità sommamente relativa.

Per esempio, essa non sarà acquisita da tutti i soggetti nello stesso momento, e quindi non sarà correlabile costantemente a un'età. Inoltre dipenderà da un complesso di fattori sia sufficientemente stabili per il soggetto, come quelli biologici, sociali e relazionali di base, sia variabili nel tempo, come quelli correlati a particolari momenti e stati, fisici e psicologici: per condurre il ragionamento all'estremo, si può correttamente affermare che, di fronte a un compito che possa comportare dei pericoli un bambino di 5 anni tranquillo può fare scelte migliori di un adulto in stato di shock.

Ancora: lo stesso soggetto può manifestare una sufficiente capacità di discernimento su alcune materie mentre, nello stesso momento, non può affrontare con la stessa ragionevolezza altre

⁵ Alfredo Carlo Moro, "Manuale di diritto minorile".

⁶ Etimologicamente il termine 'discernimento' deriva dal verbo latino *discerno* che significa separare, distinguere, decidere. La traduzione latina della parola italiana discernimento, invece, è *iudicium*, termine che, oltre al discernimento, indica l'azione giudiziaria, il giudizio, la causa, il processo, l'indagine giudiziaria, la sentenza, la decisione, il criterio, la riflessione.

Il *discernimento*, secondo il vocabolario della lingua italiana, è la capacità di giudicare rettamente ed è sinonimo di giudizio, senno. Altri dizionari lo definiscono: criterio, ocularietà, cognizione, intelligenza, buon senso, capacità, saggezza, diversità, distinzione, acume, perspicacia, facoltà di discernere con la mente.

In senso generale il termine *discernimento* viene considerato un giudizio sulla qualità delle cose che porta a separare quelle buone da quelle cattive.

La capacità di discernimento si sviluppa durante il percorso evolutivo di formazione della personalità, dall'infanzia all'adolescenza, percorso che, così come concordano le varie scuole psicologiche, è il risultato di un processo di interazione ed integrazione tra fattori innati e fattori acquisiti attraverso processi di maturazione (stabiliti dalla natura) e di sviluppo psicosociale (interazione tra organismo e ambiente).

materie, perché più complesse o turbative. Paradossalmente, si potrebbe aggiungere che un bambino in possesso di una più alta capacità di discernimento sarà anche più sensibile all'ansia di valutare e prevedere le conseguenze dell'esprimere pareri o fare racconti autobiografici: e quindi in definitiva potrebbe risultare più confuso e turbato di un bambino con minore capacità di discernimento.

Infine, l'attribuzione della capacità di discernimento dipende anche da quale contributo si attende chi la attribuisce: diverso è attendersi un semplice orientamento o una sostanziale determinazione della propria decisione.

A questo proposito è prioritario operare delle scelte circa l'*obiettivo* che vogliamo conseguire con la definizione della capacità di discernimento di un soggetto minorenni coinvolto in procedimenti giudiziari. Se l'obiettivo sarà, in accordo con lo spirito delle Convenzioni internazionali, il riconoscimento ai minori, anche quando piccoli, di voce in capitolo in tutte le situazioni che comportano l'intervento nella loro vita delle istituzioni giudiziarie, situazioni che sono già state altrove specificate analiticamente; e se dall'espressione delle opinioni e delle comunicazioni del bambino il giudice vorrà trarre elementi utili alle proprie decisioni, che dovranno sì tenerne debito conto ma sempre salvaguardando la funzione di terzietà e oggettività indispensabili al suo ruolo, non ci si può che orientare a valutare non se il minore ha discernimento, ma in quali casi *non* ne ha a sufficienza per permettergli almeno di essere informato e di dire la sua opinione.

Va subito aggiunto che parlando di capacità di discernimento come crinale invalicabile per l'esercizio consapevole dei diritti sanciti dalle Convenzioni internazionali, non bisogna dimenticare che tale esercizio è previsto dalle stesse sia in forma diretta (per esempio, il minore parla direttamente con il giudice) che *in forma mediata* (per esempio, il minore può far giungere al giudice la sua opinione attraverso il suo rappresentante): condizione, quest'ultima, che richiede ovviamente minori abilità da parte del bambino.

Vale la pena quindi di concentrare la riflessione sugli elementi "minimi" necessari a comporre la capacità di discernimento e sugli eventuali strumenti che ci possono permettere di valutarla in caso di dubbio⁷.

3.1 La memoria autobiografica

Si intende con questo termine la capacità di ricordare e collegare fatti della propria vita, attribuendoli correttamente alla propria personale esperienza. E' intuitivo come questa capacità sia importante in tutte le situazioni che porteranno un bambino a interagire con l'autorità giudiziaria, situazioni che appunto riguardano la sua vita passata, presente e futura.

Fivush (1998) ha rivisto la letteratura concernente lo sviluppo della memoria autobiografica, concentrando l'attenzione sui bambini intorno ai 3 anni. Bambini così piccoli risultano già bene in grado di riferire sia avvenimenti che fanno parte abituale della vita quotidiana sia eventi eccezionali e unici, utilizzando sequenze temporalmente corrette e logiche e ricordando con dettaglio anche dopo molto tempo.

3.2 La capacità linguistica

Gli studi concordano sul fatto che la memoria autobiografica ha un'origine sociale ed è mediata dalla possibilità di organizzare e condividere i ricordi attraverso la parola. E' necessario, perché un evento della propria vita sia ricordato, che nel momento in cui avviene la capacità linguistica del bambino sia già abbastanza sviluppata, anche se ancora più in termini 'passivi' (comprensione del linguaggio) che 'attivi' (espressione attraverso il linguaggio).

Tuttavia, ai nostri fini, è importante che anche la capacità linguistica 'attiva' del bambino sia abbastanza evoluta; e non soltanto nella descrizione logica di eventi, ma anche nel collegare a tali eventi pensieri e sentimenti.

3.3 La capacità di riconoscere e riconoscersi stati e sentimenti

Si tratta di un punto cruciale. Infatti, specie quando si tratterà di esprimere la propria opinione, è il punto di vista soggettivo del minore ciò che interessa al giudice, e cioè la sua possibilità di

⁷ In bibliografia, una selezione di contributi scientifici contribuisce ad illustrare tali elementi.

definire il proprio stato mentale e i sentimenti che ad esso si accompagnano, almeno nel distinguere ciò che gli induce benessere da ciò che gli induce malessere.

Arduo sarebbe pretendere dal bambino una sorta di oggettività, l'essere al di sopra delle parti, la capacità di assumere i punti di vista degli altri; o anche l'acutezza di sapere cosa potrebbe rendere migliori le sue condizioni di vita. A volte neppure un adulto, se stretto in sentimenti conflittuali, è in grado di vedere lucidamente fatti e prospettive. Tuttavia occorre che il minore sia stato educato a dare valore a quel che sente dentro di sé, a restare in contatto con se stesso e a dare un nome condivisibile a tutto questo. Anche in questo caso, bambini molto piccoli, ma dotati delle qualità descritte ai punti precedenti, possono essere perfettamente in grado di distinguere non tanto ciò che è bene e ciò che è male, ma ciò che fa star bene e ciò che fa star male: nodo centrale nell'esercizio di un diritto che ha la sola finalità del "superiore interesse del fanciullo".

3.4 La capacità di co-costruire significati

Studi sperimentali con bambini di 4 anni e 2,5 anni attestano che non viene ricordato ciò che è osservato al momento dei fatti, ma piuttosto quello che viene condiviso a livello conversazionale. Altri studi su bambini di 5 anni hanno concluso che soggetti che durante l'esperienza erano stati assistiti dal racconto significativo di un adulto sono stati in seguito capaci di attribuirsi quelle esperienze in modo più completo e organizzato, se confrontati con soggetti coetanei che non avevano fruito di quel supporto. Gli autori propendono per l'esistenza di un modello "a spirale", per cui non si può mai dare per acquisita in modo indipendente la capacità di interiorizzare la propria storia, ma all'adulto rimane la funzione costante di condividere e significare le esperienze per espandere l'accuratezza delle competenze autobiografiche.

Un altro fattore associato in misura rilevante a quelle competenze è risultato essere il temperamento dei bambini: quelli che adottano uno stile aperto e collaborativo sviluppano migliori prestazioni di quelli che si atteggiavano viceversa in modo chiuso e resistente.

Se si accetta, quindi, che la capacità di discernimento non sarà mai prerogativa autoctona del bambino, ma invece il risultato della promozione del suo pensiero da parte di adulti significativi con cui egli si senta di stringere una relazione positiva, grande è il peso da attribuire alle esperienze capaci di trasmettere al bambino e di confermare in lui una consistente fiducia nell'adulto. In particolare, preziosa apparirà l'occasione di aggiungere alle altre relazioni utili a quel fine la buona interazione tra il bambino e l'adulto che lo affiancherà nelle procedure giudiziarie (il genitore, o in caso di conflitto di interesse il "rappresentante").

3.5 La distorsione dovuta alle esperienze traumatiche

E' molto probabile che i temi che saranno oggetto dell'interazione del minore con il giudice riguardino realtà e pensieri difficili, se non francamente traumatici. E' quindi necessario attingere alle conoscenze, oggi numerose, su come la capacità di percepire e raccontare le proprie esperienze venga modificata dalla qualità traumatica delle stesse. C'è convergenza negli studi rispetto a una relazione a forma di U rovesciata tra stress e percezione dell'esperienza: livelli troppo alti o troppo bassi di stress portano solitamente a un deficit qualitativo e quantitativo nei ricordi, mentre livelli moderati attivano i processi attentivi ed elaborativi. Tuttavia condizioni personali (cognitive ed emotive) e relazionali (la disponibilità di rapporti in cui dare significato agli eventi) modulano in maniera importante questa regola generale.

E' intuitivo che uno stato post traumatico si configuri come un ostacolo momentaneo alla capacità di discernimento. Occorre quindi tener presente questo aspetto e saper attendere il tempo in cui le esperienze, di cui non può certo essere cambiata la qualità, siano associate a un dolore tollerabile e quindi a uno stress moderato. Occorre anche promuovere ogni intervento in grado di accompagnare e nel limite del possibile accelerare l'elaborazione e la decantazione di quello stato negativo, affinché il minore recuperi quella capacità che aveva perso sotto l'eccessivo peso emotivo. Grande attenzione sarà anche prestata ad evitare che l'esercizio stesso dei propri diritti, come previsti dalle Convenzioni internazionali, si configuri come un'occasione di riattivazione traumatica tale da far venir meno, in un circolo vizioso, la possibilità di esercitarli nelle condizioni migliori.

3.6 Gli strumenti di valutazione

Ben presente deve essere l'imperativo a non immaginare filtri troppo impegnativi e costosi per determinare se il minore abbia o meno le capacità minime per esercitare i diritti previsti dalle Convenzioni internazionali. Va anche riconosciuto che spesso sono molti gli adulti che conoscono il bambino e sono in grado di dare informazioni sulle sue prestazioni che sciolgano il dubbio sull'esistenza in lui dei minimi di capacità di discernimento come sopra individuati. Infine va rilevato che al di sopra dell'età di 6 anni quei minimi sono indiscutibili (se non esistono condizioni di seria disabilità).

E' opportuno, tuttavia, che, in considerazione del peculiare ritmo di maturazione di ciascun bambino, nella fascia tra 3 e 5 anni ci si ponga la domanda per ogni soggetto sulla effettiva esistenza dei minimi sopra illustrati. E' utile proporsi l'obiettivo di elaborare, tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e anche nell'eventuale confronto con altri Paesi, uno strumento semplice, ma preciso, di verifica. Tale strumento non deve necessariamente essere applicato direttamente al bambino, ma potrebbe consistere in una traccia per raccogliere gli indicatori necessari dagli adulti che lo accudiscono.

Un modello per l'accompagnamento giudiziario⁸

1. I soggetti

L'attività in ambito di accompagnamento giudiziario si concentra sui minori che, a seguito delle esperienze sfavorevoli subite, sono coinvolti a vario titolo in un procedimento giudiziario, nelle varie tipologie richiamate in apertura.

All'interno di tali contesti il minore può assumere il ruolo di :

1. testimone, qualora sia depositario di una informazione che contribuisce all'accertamento dei fatti (per esempio, nell'ambito di violenza assistita);
2. vittima-testimone, qualora sia depositario di una informazione che contribuisce all'accertamento dei fatti in quanto vittima (per esempio, in caso di maltrattamenti fisici e/o abuso sessuale). In questo caso il minore è titolare dei diritti patrimoniali e/o non patrimoniali lesi dal comportamento oggetto dell'accertamento;
3. imputato;
4. parte processuale in quanto soggetto i cui diritti (per esempio, all'educazione e a cure adeguate) sono coinvolti nel procedimento. In questo caso il minore propone o resiste ad una istanza di veder affermato un diritto;
5. soggetto interessato, tecnicamente non legittimato ad alcuna azione. In questo caso il minore non è titolare di un diritto tecnicamente inteso da far valere nel procedimento ma l'assetto dei suoi interessi viene modificato dalla decisione che conclude il procedimento (per esempio, a riguardo dell'affidamento a uno dei genitori in separazioni conflittuali).

E' frequente che il minore, per le caratteristiche della sua esperienza, venga coinvolto contemporaneamente in più procedimenti giudiziari (ad esempio, una situazione di abuso sessuale intrafamiliare può vedere il minore oggetto di interventi in ambito giudiziario penale, per l'accertamento e il perseguimento del reato, in ambito civile minorile, per la tutela e le disposizioni sulla potestà dei genitori, e non raramente in ambito civile ordinario, se la situazione si è verificata in una famiglia con coniugi separati).

L'ordinamento prevede per ciascuna di queste posizioni una serie di strumenti giuridici da azionare a tutela del minore sia in quanto minore sia a tutela degli interessi specifici che il minore

⁸ A partire da principi validi in via generale, si descrive qui la traduzione concreta che in via sperimentale il Centro TIAMA (Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata) di Milano ha effettuato all'interno del Progetto Equal-TIAMA IT-G2LOM-023 (luglio 2005-giugno 2007).

ha nel procedimento proprio in ragione della sua posizione. Qualora il coinvolgimento avvenga a livelli multipli, multiple saranno anche le posizioni processuali e le esigenze imposte da ciascuna di esse.

In tutti i casi, e specialmente nei casi di maggiore complessità come sopra tratteggiato, la preparazione del minore all'esperienza processuale diventa necessaria e strategica al fine di consentirgli una partecipazione informata e quindi consapevole.

Una partecipazione siffatta costituisce il presupposto per un effettivo esercizio dei diritti e, più in generale, per riempire l'esperienza processuale che fa il minore di contenuti che promuovano la sua migliore crescita personale.

2. Le linee operative consolidate

Centri specializzati nella tutela e nella cura del minore portatore di esperienze sfavorevoli infantili hanno già da tempo attuato interventi a favore degli stessi qualora coinvolti in una esperienza di tipo processuale.

Gli interventi effettuati sono:

- a) informazione del minore e dell'adulto datore di cure su:
 - tempi e finalità del/i procedimento/i in cui sono coinvolti;
 - soggetti e ruoli del/i procedimento/i in cui sono coinvolti;
 - effetti nel/i procedimento/i delle azioni e dichiarazioni che il minore può effettuare;
- b) elaborazione di una strategia processuale attraverso:
 - valutazione di eventuale conflitto di interessi tra il minore ed il proprio esercente la potestà
 - attivazione di risorse destinate all'assistenza giudiziale;
- c) interventi socio-educativi, mirati all'integrazione nei luoghi di vita quotidiana, per garantire il supporto necessario nelle relazioni quotidiane e la costanza di un piano di 'normalità' pur nella eccezionalità della fase attraversata;
- d) interventi di 'rete', per l'integrazione tra istituzioni e discipline;
- e) interventi di sostegno e terapia psicologica finalizzati all'elaborazione delle cause e delle conseguenze, personali e relazionali, delle esperienze sfavorevoli vissute, nonché del significato, ancora personale e relazionale, del/i ruolo/i esercitato/i nel contesto giudiziario;
- f) counseling su presunte situazioni di maltrattamento e abuso;
- g) consulenza e supervisione per operatori psico-socio-sanitari ed educativi.

3. Un modello complessivo per l'accompagnamento giudiziario dei minori vittime di esperienze sfavorevoli infantili

L'accompagnamento giudiziario del minore vittima di una situazione di maltrattamento e/o abuso sessuale ha come obiettivi:

1. la predisposizione delle condizioni necessarie all'esercizio dei diritti del minore:
 - a. ad essere informato circa la portata delle esperienze giudiziali che lo attendono
 - b. ad essere informato circa le conseguenze giuridiche delle proprie azioni in giudizio
 - c. ad esprimere la propria opinione nei diversi contesti giudiziari in cui viene coinvolto
2. la costruzione di una sintesi, intelleggibile dal minore, circa le sue diverse esperienze in giudizio al fine di coordinare le diverse azioni proponibili in modo coerente e conforme al suo interesse
3. creare uno scambio virtuoso di informazioni con chi si occupa dell'accompagnamento pedagogico e con chi si occupa dell'accompagnamento clinico del minore.
4. scongiurare, per quanto possibile, che le esperienze giudiziarie costituiscano una nuova occasione di vittimizzazione.

Il modello di accompagnamento giudiziario prevede opportunamente una équipe multidisciplinare, di cui i componenti essenziali sono il consulente legale, l'assistente sociale, lo psicologo. Esso intende realizzare, attraverso la costruzione di una rete che coinvolge i diversi professionisti che a vario titolo si occupano del minore (psicologi, avvocati esperti delle differenti materie, assistenti sociali, neuropsichiatri, educatori, insegnanti), un contesto favorevole al benessere del minore ed alla riparazione del trauma, coerente con il progetto generale di protezione, sostegno e riparazione, efficace anche nella fase di coinvolgimento in procedimenti giudiziari di varia natura.

Nell'ambito di tale accompagnamento, ed in particolare del perseguimento degli obiettivi di cui ai punti 1. a., b., c. e 3., appare opportuno individuare alcuni *sussidi* (differenziati per età) da utilizzare per l'informazione del minore e di chi si occupa del suo accompagnamento pedagogico. L'esame degli analoghi strumenti informativi stranieri, studiati e realizzati con diversi gradi di interattività, è la base da cui parte la costruzione in corso di uno strumento informativo da adeguare nei contenuti al contesto giudiziario italiano.

In particolare sono in via di progettazione: uno strumento per l'informazione del minore con età compresa tra i 4 e gli 11 anni, uno strumento diretto ai minori con età compresa tra i 12 ed i 18 anni ed uno strumento diretto agli adulti protettivi, siano essi i genitori protettivi, l'ente affidatario o gli educatori di Comunità.

Tali strumenti sono pensati come un valido sussidio da utilizzare nell'applicazione del modello di accompagnamento giudiziario.

L'approccio per l'accompagnamento giudiziario dei minori è stato formalizzato in alcune linee essenziali che possono essere adattate e replicate a seconda del caso in studio; esse tengono presente in particolare la situazione dei minori vittime di abuso sessuale, in quanto specialmente complessa. La messa a punto di una prassi adeguata a questa tipologia di casi si prospetta quindi facilmente adattabile a casi di minore complessità.

Il modello si compone essenzialmente di due diverse fasi, a loro volta suddivise in più passaggi fondamentali per lo svolgimento di un completo accompagnamento del minore nel mondo giudiziario.

Ad una prima fase che si può definire *informativa*, il cui scopo è quello di introdurre i soggetti ad una comprensione dell'iter giudiziario in cui sono coinvolti, e di produrre per quanto possibile una sintonizzazione con scopi e metodi dello stesso, fa seguito un'altra fase di *accompagnamento in giudizio*, che ha l'obiettivo di guidare il minore durante il procedimento giudiziario, anche attraverso l'elaborazione di una strategia processuale, nonché una fase finale *valutativa*.

Fase informativa

La prima azione da intraprendere, in questa fase, è la ricostruzione della storia e dei vissuti del minore attraverso un incontro, o una serie di incontri, tra i parenti protettivi – se presenti – e l'équipe (assistente sociale, psicologo e consulente legale).

Il contatto con il minore va mantenuto attraverso varie modalità e in fasi successive, innanzitutto per poterne saggiare il grado di consapevolezza iniziale e la conoscenza delle circostanze oggetto di indagine. Uno o più incontri vanno poi dedicati agli adulti di riferimento (il minor numero possibile, allo scopo di evitare sovrapposizioni terapeutiche, terminologiche, emozionali, e via dicendo).

E' importante sottolineare che il minore dovrebbe interagire con non più di due o tre soggetti, scelti in considerazione delle dinamiche nel singolo caso (per esempio: minore, esercente la potestà – genitore, responsabile di comunità, educatore, ecc. – e assistente sociale; minore, esercente la potestà e psicologo; minore e consulente legale – nel caso di minori adolescenti e stranieri – ; minore, psicologo e consulente legale; minore, assistente sociale e psicologo; ecc.).

In parallelo agli incontri con il minore avviene, quindi, il contatto con l'esercente la potestà del/i minore/i (genitore/i, ente affidatario, responsabile di comunità, ecc.) al fine di descrivere i possibili scenari giudiziari e di chiarirne alcuni punti essenziali. La presenza contemporanea, almeno in alcuni incontri, del minore e del suo adulto di riferimento nella vita quotidiana pone la base per cui gli argomenti e i dati trattati nell'incontro siano condivisi e chiariti come termini e significati già

alla presenza del professionista dell'equipe e possano essere correttamente ripresi anche a casa nel dialogo tra minore e adulto di riferimento.

In primo luogo vanno delineate in modo chiaro quali siano le basi su cui si fondano i procedimenti in corso (essenzialmente, se si tratta di casi di abuso sessuale, penale maggiorenni – con probabile incidente probatorio – e civile c/o Tribunale Minorenni). E' poi necessario anche esplicitare gli obiettivi di questi procedimenti esplorando quelle che sono le funzioni delle due sedi di giudizio (TM e TO) e le azioni che in essi possono essere intraprese. Nello specifico i punti da chiarire possono essere così schematizzati:

- T.M. (funzioni):
 - audizione minori + genitori;
 - censimento risorse disponibili;
 - misure di tutela attivabili;
- T.O. (funzioni):
 - eventuale necessità del curatore;
 - costituzione di parte civile;
 - fasi del procedimento (indagini preliminari, soggetti coinvolti, incidente probatorio, sommarie informazioni testimoniali, prove irreperibili, udienza preliminare, dibattimento, perizie e C.T.U., ecc.);
- accenno alla convergenza del procedimento di separazione legale;
- incidenza sulla/della posizione amministrativa del minore sul territorio (questioni legate agli stranieri, ecc.);

A fronte di questa disamina dei possibili procedimenti è importante pensare, insieme alle figure adulte di riferimento, anche a quali potrebbero essere gli strumenti attivabili in questi contesti.

Fase dell'accompagnamento in giudizio

Nella fase dell'accompagnamento in giudizio, che avviene a seguito di un preliminare contatto con il minore e gli esercenti la potestà, è di fondamentale importanza l'attivazione delle risorse individuate e il contatto con i legali che possono agire nei giudizi in cui il minore è coinvolto. Per quanto attiene l'ambito penale e la specifica fase delle indagini preliminari, che seguono alla querela o alla denuncia (ex art. 120 c.p.), il legale può essere nominato dal/i genitore/i esercente/i la potestà, dall'ente affidatario, dal p.m. oppure dal curatore (ex art. 121 c.p. e art. 338 c.p.p.), salvo che non si sia optato per la nomina di un curatore che sia egli stesso avvocato e che decida di curare la costituzione di parte civile e, in generale, la posizione procedurale del minore.

La scelta dell'avvocato dovrebbe presupporre la verifica di alcuni requisiti tra cui:

- a) piena consapevolezza che, per ragioni di deontologia professionale e di corretto rispetto dei ruoli, l'avvocato è la persona che si occupa della cura della posizione processuale del minore e non può considerare l'equipe multidisciplinare (MD) per l'accompagnamento giudiziario e gli esercenti la potestà come mandanti, ma solo come interlocutori;
- b) disponibilità dell'avvocato a:
 - conoscere i minori e i loro familiari protettivi attraverso uno o più incontri, anche mediati dall'equipe MD;
 - rimanere in contatto con l'equipe MD per il confronto sul percorso terapeutico e psico-educativo dei minori, per la restituzione degli atti processuali e per il coordinamento, nei modi e nei tempi, al superiore interesse del minore delle diverse fasi processuali (per esempio: la necessità di sollecitare un incidente probatorio, evitare un dibattimento, evitare una duplicazione di perizia psicologica e la ripetizione degli accertamenti sul minore, le audizioni, ecc.);
 - assumere la cura della posizione giuridica del minore negli ulteriori procedimenti giudiziari in cui fosse coinvolto (assumerne la difesa qualora, per intervenute modifiche legislative, la figura del legale dovesse essere nominata

nell'ambito dei procedimenti civili avanti il T.M.) ad eccezione della cura della posizione giuridica avanti il T.A.R. per questioni legate al permesso di soggiorno;

- accettare il patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la legge lo consente.

Oltre all'interpellanza e alla scelta di un legale che sappia assolvere il ruolo di tutela del minore all'interno dei diversi processi, l'equipe multidisciplinare procede anche all'individuazione delle diverse figure che accompagneranno il minore nelle aule di giustizia.

Fase di valutazione del percorso effettuato

E' altrettanto necessaria, infine, una *valutazione a posteriori* del percorso effettuato con il minore.

A questo scopo sono stati proposti diversi indici, che possono fungere da controllo degli effetti apportati dal tipo di accompagnamento giudiziario posto in essere per questo progetto; ad esempio:

- a) capacità di orientamento del minore nel Tribunale
- b) ansia del minore
- c) tenuta della testimonianza
- d) tenuta degli adattamenti personali e relazionali nella vita quotidiana
- e) tenuta del percorso scolastico

E' utile la predisposizione di una *scheda* articolata e al contempo semplice per uniformare la rilevazione dei dati opportuni in tal senso.

Il momento dell'ascolto

Il momento dell'ascolto in sede giudiziaria è quello in cui si raccoglie sinteticamente il frutto del lavoro di accompagnamento sopra descritto.

E' sentito come il momento saliente sia dal minore che dalle istituzioni giudiziarie: per il minore, poiché è quello in cui più evidente è il suo coinvolgimento nelle procedure giudiziarie e maggiore la possibilità di un ruolo attivo; per le istituzioni giudiziarie, in quanto a tale momento di confronto viene spesso attribuita una valenza dirimente rispetto al destino dell'intero procedimento (anche in legislazioni, come quella italiana, in cui le prove possono formarsi anche con dati raccolti *de relato* e anche le opinioni del bambino possono essere raccolte indirettamente).

Richiede, per una buona riuscita, competenze e avvertenze particolari sia da parte del minore sia da parte del professionista, legale o di altra professionalità, incaricato di 'ascoltare'.

Vediamo di seguito *i principi generali a cui ispirare le prassi dell'ascolto*, coerenti alla massima che la domanda che dobbiamo porci per operare al meglio non è tanto quella del 'che fare', ma di 'che cosa è necessario sapere per decidere che fare' e tenendo conto che la letteratura si è occupata quasi esclusivamente dell'ascolto del bambino *vittima-testimone*. Ancora da sviluppare è il discorso relativo agli altri tipi di ascolto del minore, specie quando da rilevare sono le sue opinioni circa l'oggetto del procedimento giudiziario.

1. Il soggetto da ascoltare

I bambini sono in grado di descrivere spesso molto accuratamente le esperienze che hanno vissuto personalmente e, in molte circostanze, possono resistere alla suggestione da parte di un adulto. La possibilità dell'adulto di ottenere un accurato resoconto degli avvenimenti da parte del bambino dipende in larga misura dalla sua capacità di rendersi conto, e di tenere conto, delle abilità e delle limitazioni dei bambini.

Un bambino deve possedere competenze specifiche e ben sviluppate per essere in grado di riferire un evento autobiografico. La prima di queste abilità fondamentali è lo sviluppo dell'*attenzione*: i bambini devono essere in grado di selezionare correttamente e prestare attenzione alle caratteristiche importanti dell'evento in questione. La seconda capacità essenziale perché un bambino sia in grado di riferire una sua esperienza è la possibilità di *comprendere le regole e le*

convenzioni conversazionali. La terza abilità fondamentale è la capacità di *controllare la "fonte dei ricordi"*, collegandoli correttamente agli avvenimenti corrispondenti. L'ultima di queste abilità è la possibilità di *distinguere tra verità e bugia*, capacità che si sviluppa intorno ai 4 anni d'età.

Se si tiene conto di questo insieme di potenzialità e limiti, anche i bambini piccoli sono in grado in molti casi di riferire ricordi rilevanti dal punto di vista legale. In particolare, quando non vengono messe in atto tecniche suggestive e quando viene curata la presenza di fattori complementari favorevoli, i bambini dimostrano una buona capacità mnemonica ed appaiono in grado di fornire resoconti molto dettagliati. I fattori che contribuiscono significativamente nel migliorare la capacità del bambino di ricordare e raccontare sono la qualità dell'intervistatore, che dovrebbe essere caldo e privo di tesi preconcepite, la non eccessiva distanza temporale tra eventi traumatici e intervista, la correttezza del metodo di quest'ultima, la scelta di un ambiente confortevole.

Viceversa una serie di fattori cognitivi ed emotivi possono creare interferenze negative, rischiando di minare la credibilità del bambino. Tra gli ostacoli della prima natura, è banale, ma quanto importante ricordare, che al bambino manca spesso un vocabolario sufficientemente complesso per esprimere quanto gli è accaduto, specie quando le interazioni sono state di natura sessuale.

Quanto alle difficoltà di natura emotiva, la principale è la *paura*. Ricordiamo che lo stesso abusante può aver preparato il terreno: può aver detto al bambino che se avesse parlato con qualcuno dell'accaduto l'abusante sarebbe stato mandato in prigione, oppure che, così facendo, romperebbe una promessa e rivelerebbe colpevolmente un segreto. Da una parte, la vittima può temere le minacce fatte dall'abusante ma, allo stesso tempo, può aver paura della fine del suo affetto e delle sue attenzioni, perché può pensare che sia meglio mantenere il legame con lui piuttosto che perderlo e rimanere solo. Rafforzano il sentimento di paura anche la solitudine del bambino che è posto in un contesto estraneo e ansiogeno quale quello giudiziario; la convinzione di non essere creduto, che si rinforza con il moltiplicarsi degli interrogatori e dei colloqui; l'enorme disuguaglianza di 'status' tra sé e l'adulto che lo interroga; la difficoltà di reiterare accuse contro un adulto significativo, dopo le prime rivelazioni.

Un ulteriore elemento che rende difficile per la vittima parlare dell'abuso è la *vergogna*; essa si accompagna al bisogno di censurare il contenuto fattuale dell'evento traumatico nel caso in cui sia chiamato a rievocarlo più volte, con il rischio di giungere a vere e proprie ritrattazioni.

2. La natura e l'evoluzione dei ricordi

Va tenuto presente che, nel momento dell'ascolto non stiamo rievocando ricordi qualsiasi ma *ricordi traumatici*. E' quindi necessario capire le leggi che regolano la memoria di avvenimenti traumatici nei bambini, per meglio costruire quelle condizioni psicologiche che possano facilitarla e per saperne comprendere i limiti. Tale panorama è inoltre soggetto alla variabile tempo: in altre parole, il ricordo è influenzato dall'entità del disturbo post-traumatico da stress presente in quel determinato momento nella piccola vittima.

Vari studi attestano che i bambini che non mostravano consistenti sintomi da stress post-traumatico al momento delle dichiarazioni fornivano racconti più ampi e ricchi, per quanto riguarda la contestualizzazione, le azioni specifiche, gli stati mentali propri e altrui. Se invece i bambini sono sotto l'effetto dei sintomi post-traumatici, il loro racconto rischia di essere incompleto, meno ricco e convincente di quanto potrebbe in realtà essere.

Fondamentale risulta quindi la scelta del momento migliore per la testimonianza, in riferimento allo stato psicologico del bambino. Trattandosi infatti della richiesta di rievocare eventi traumatici, occorre chiedersi sempre se esistano nelle piccole vittime le condizioni di base di stabilità emotiva e di elaborazione del trauma che possano consentire loro di assolvere tale compito efficacemente, oltre che senza conseguenze ulteriormente dannose per il loro assetto adattativo. Infatti, men che mai deve avvenire proprio nella sede, quella giudiziaria, in cui dovrebbe trovare risposta il bisogno di giustizia, che la propria credibilità sia messa in forse proprio a causa del danno ricevuto dall'abuso.

3. Il contesto dell'ascolto

Va innanzitutto notato che nella nostra legislazione non mancano *strumenti* messi a disposizione dalla legge per la migliore tutela delle piccole vittime nel momento dell'ascolto come testimoni.

Un primo strumento offerto dalla nuova normativa è la tutela della riservatezza del minore: l'art.472, comma 3 bis c.p.p. (introdotto dall'art.15 L.66/96) stabilisce che *il dibattimento si svolga a porte chiuse* su richiesta della persona offesa e che ciò avvenga sempre quando questa è minorenni. Non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa, se non sono necessarie per la ricostruzione del fatto.

Ancora più importante è la possibilità di ricorrere all'*incidente probatorio* senza particolari limitazioni (art. 392, comma 1 bis, c.p.p.), cosa che consente di ridurre i tempi di attesa processuale per il minore e di evitargli per lo più l'esperienza dibattimentale, ottenendo nel contempo che la sua deposizione entri a far parte del fascicolo processuale.

Ma ancora più tutelante è la possibilità di realizzare *l'ascolto protetto*. Questa forma di audizione del bambino è stata pensata e sperimentata a Milano ancor prima di diventare un suggerimento formale al magistrato sia nell'incidente probatorio (legge 66/96) che più in generale nel dibattimento (legge 269/98), per evitare al minore il dramma di testimoniare di fronte all'abusante e ad altri soggetti estranei nonché per assicurare maggiori garanzie di una corretta modalità di conduzione dell'interrogatorio. Concretamente per dare attuazione a questa norma, ormai estesamente applicata, sono stati messi in atto alcuni accorgimenti:

- ◊ utilizzazione di un locale munito di specchio unidirezionale, dotato di impianto di videoregistrazione e di interfono, per consentire una documentazione dell'interrogatorio e una comunicazione in tempo reale;

- ◊ dislocazione nella prima stanza del minore affiancato da un esperto in psicologia infantile in ausilio al giudice e (quasi sempre) dal giudice stesso, al fine di rendere chiaro al bambino il significato dell'atto;

- ◊ compresenza nella seconda stanza dietro lo specchio di tutti gli altri soggetti legittimati, compreso l'imputato che ne abbia fatto richiesta, con informazione al bambino della circostanza;

- ◊ formulazione delle domande mediante interfono, sulla base di quanto richiesto dalle parti, da porsi al minore attraverso l'ausiliario che provvederà a trasmetterle al minore nel linguaggio più adatto a lui.

Un altro importante profilo della legge 66/96 è quello che tende a tutelare la vittima prevedendo che il procuratore della Repubblica dia notizia di ogni procedimento con parte lesa minorenni al Tribunale per i minorenni (*art. 609 decies c.p., comma 1*). Ciò, anche in assenza della necessità, per quest'ultima istituzione, di agire sulla potestà genitoriale, quando nei fatti di abuso non sia riconoscibile una componente dovuta a condotta pregiudizievole, attiva o passiva, dei genitori. In sostanza, il ruolo che questa legge attribuisce al Tribunale per i minorenni è quello di tutela del minore in difficoltà; in questi casi, infatti, al centro dell'attenzione del giudice minorile deve stare il disagio del bambino-vittima. *I commi successivi dello stesso articolo* disegnano una trama all'interno della quale la protezione psicologica della vittima minorenni è prevista come necessaria e obbligatoria. Infatti in tali commi è sancito il bisogno-diritto del bambino a un sostegno intensivo per sormontare le difficoltà indotte dal procedimento giudiziario; si stabilisce un ruolo centrale dei genitori, ovviamente qualora protettivi, e del bambino stesso nel designare le persone da cui sente di poter essere aiutato. Funzione primaria è attribuita ai "servizi istituiti dagli Enti locali", e cioè proprio a quelli che esprimono competenze cliniche per la presa in carico delle piccole vittime; questi ultimi non compaiono soltanto in veste di accompagnatori del bambino ma di partner dell'autorità giudiziaria, obbligatorio (la formulazione "si avvale" appare tassativa), "in ogni stato e grado del procedimento", cioè in tutte le funzioni e le fasi procedurali possibili che le loro specifiche competenze permettono. Tali funzioni riguardano sia il momento dell'ascolto del minore sia tutte le fasi propedeutiche (preparazione, accompagnamento, affiancamento).

4. I metodi di intervista

Intervistare i bambini, specie se hanno subito un abuso sessuale, non è certamente un compito facile, per i motivi sia di ordine cognitivo sia emotivo sopra illustrati.

Questi problemi hanno portato gli operatori a cercare di sviluppare *tecniche e protocolli di intervista* che consentissero di rispettare le esigenze del bambino ma, allo stesso tempo, permettessero di raccogliere informazioni rilevanti e attendibili sul piano investigativo e giudiziario.

Come accade ancora frequentemente, gli aspetti di cui si è tenuto più conto finora sono quelli relativi alle competenze cognitive del bambino, elaborando sostanzialmente due strategie di base: eliminare le tecniche che risultavano esplicitamente suggestive e sviluppare nuove e migliori procedure di potenziamento dei ricordi.

Va tuttavia notato che se scrupolosa attenzione è da tutti riservata a come evitare di far dire al piccolo qualcosa in più o di più grave rispetto a quanto effettivamente accaduto, ancora ben poca ricerca si è sviluppata su come sormontare gli ostacoli, personali e relazionali, che impediscono al bambino di raccontare ciò che realmente gli è accaduto e che naturalmente lo spingono a celare, minimizzare, sfumare i ricordi pure presenti. Tali ostacoli, infatti, attengono alla sfera emotiva più che a quella cognitiva. Ci si riferisce, per esempio, a tutti gli aspetti concernenti la costruzione di una motivazione a rivelare, l'elaborazione delle possibili conseguenze positive e negative per lui (e non in primo luogo per l'abusante) di quello stesso atto, la considerazione dettagliata di quale fase il bambino stia attraversando nella rivisitazione di quel groviglio di emozioni e distorsioni di pensiero che accompagna sempre i circoscritti eventi di interesse della giustizia, fase che tanta influenza ha sulla possibilità e volontà di recuperare i ricordi.

E' evidente e risulta da studi controllati, che la preparazione del bambino all'intervista, preparazione che abbia comportato l'elaborazione dei problemi sopra esposti, contribuisce in modo decisivo alla riuscita dell'intervista stessa. Va quindi sottolineato quanto ciò che viene fatto *prima* del momento dell'ascolto abbia un ruolo fondamentale.

Tuttavia è ugualmente utile proporsi il problema di come meglio affrontare *il momento in sé*. Nel corso degli anni, molti autori hanno proposto un proprio protocollo di intervista e alcuni di questi sono stati fonte di particolare interesse.

La procedura che ha suscitato il maggior numero di studi è *l'Intervista Cognitiva*. Questo approccio si basa sulle teorie sulla memoria e sulla cognizione associate al recupero accurato dei ricordi, con artifici adatti a potenziarlo. E' importante sottolineare che l'intervista cognitiva è stata strutturata originariamente per condurre un'intervista con persone adulte e, solo in seguito, sono state apportate modifiche per adattarla ai bambini. Alcuni aspetti di questa procedura risultano problematici nel caso del bambino-testimone, soprattutto se in tenera età. Un altro metodo, detto *Intervista Strutturata*, ricalca in tutto gli aspetti dell'intervista cognitiva, ma li propone in modo meno preciso: per questo motivo risulta più facilmente applicabile con i bambini, ma conserva gli stessi punti di debolezza del modello a cui si ispira.

Diffusa, e a ragione, è la preferenza per il modello della *Step Wise Interview*, che si concentra sulla sequenza delle operazioni da svolgere, fondando su questa, più che su tecniche specifiche di potenziamento della memoria, la costruzione di una relazione intervistatore-bambino adatta alla raccolta di un racconto efficace.

Il cuore della Step Wise Interview è un approccio "ad imbuto" che incomincia con le domande aperte e prosegue con domande più specifiche se si rivela necessario. Lo schema completo proposto da Yuille et al. (1993) comprende nove fasi: la costruzione di un rapporto con il bambino, la richiesta del ricordo di due eventi specifici 'neutrali' (per es., il racconto di una festa di compleanno o di una gita), la spiegazione della necessità di dire la verità, l'introduzione dell'argomento che interessa incoraggiando la narrazione libera, facendo domande generali prima delle domande specifiche ed eventualmente utilizzando strumenti non verbali di supporto all'intervista.

Entriamo di seguito più nel dettaglio, elencando alcuni principi che dovrebbero informare la 'buona prassi' nell'intervistare i bambini a proposito della loro esperienza.

- *Pianificazione dell'intervista.*

Questo aspetto prevede la preparazione e la definizione di alcuni aspetti pratici e organizzativi: la predisposizione dell'ambiente in cui la conversazione si svolgerà, la videoregistrazione, la presenza di una persona di supporto, il numero di colloqui da svolgere, nonché la preparazione dell'intervistatore, sullo specifico del bambino da intervistare, quanto ad informazioni pregresse su di lui e sulla sua esperienza.

- *Il protocollo di intervista.*

Tutti gli autori concordano su alcuni punti fondamentali:

- all'inizio dovrebbero essere spiegati chiaramente al bambino la natura dell'interazione e gli scopi dell'intervista.
- l'iniziale momento di costruzione del rapporto dovrebbe servire a motivare il bambino a fornire informazioni.
- l'intervistatore dovrebbe spiegare chiaramente alcune importanti regole della conversazione, a protezione del bambino, per es. il diritto del bambino a chiedere chiarimenti, a correggere le affermazioni errate dell'adulto.
- l'intervistatore dovrebbe formulare prima domande aperte poi quelle specifiche, evitando riferimenti a dettagli della denuncia precedentemente a lui noti, fino a che il bambino non ne abbia fatto riferimento spontaneamente.
- l'intervistatore dovrebbe cercare di chiarire, riorganizzare e restituire i commenti del bambino nonché approfondire informazioni rilevanti riguardo ad azioni e persone.
- l'intervistatore deve continuare ad utilizzare gli stessi termini del bambino ed evitare di introdurre dettagli che il bambino non ha menzionato
- l'intervistatore dovrebbe evitare di chiudere l'intervista con promesse che non è sicuro di poter mantenere.

Alcuni autori che adottano il modello della Step Wise Interview (Haesevoets e Rees, 1998) sottolineano particolarmente la necessità di garantire il profondo rispetto della piccola vittima. L'atmosfera in cui si svolgerà il colloquio sarà determinante: l'intervistatore deve mostrare una buona capacità empatica, un interesse sincero, simpatia e comprensione verso il bambino, assieme a un rispetto dei limiti delle sue capacità narrative. Mentre il bambino procede nel racconto degli episodi di carattere sessuale di cui è stato protagonista, è importante che l'adulto sia attento alle proprie reazioni, verbali e non verbali, che permetta (con pazienza) al bambino di esprimersi nel suo stile, senza interromperlo o correggerlo, utilizzando un linguaggio semplice. Chi conduce l'intervista può ristrutturare la storia con lui, chiarendo che è necessario per capire meglio, senza far supporre al bambino che si dubita di quello che dice. Nel concludere l'audizione si può parlare con il bambino di come ha vissuto questo momento ed è necessario spiegargli quanto avverrà in seguito: un'audizione complementare, la visita ginecologica, l'indagine medica, psicologica e legale.

5. Dalla teoria alla pratica: problemi aperti

L'adozione di un metodo di intervista non mette al riparo dalle importanti variazioni della sua efficacia a seconda del "chi", "quando", "come", "dove" dell'intervista stessa: ciascuno di questi aspetti deve essere accuratamente valutato nel giudicare le informazioni raccolte attraverso il racconto del bambino. Il focus degli elementi da considerare rilevanti per la riuscita di un'intervista, quindi, si sposta, e si complessifica il pensiero circa l'influenza di "fattori umani" poco codificabili.

Circa il "chi", è interessante il fatto che la ricerca dimostri che i bambini tendono a raccontare con miglior successo ad intervistatori che sono già a conoscenza della loro esperienza, e danno i peggiori risultati con quelli mal informati piuttosto che con quelli che ignorano del tutto gli eventi di cui si parla. Si ottengono risultati ugualmente negativi quando l'intervistatore ha un atteggiamento accusatorio nei confronti del presunto perpetratore, come anche se l'atteggiamento dell'intervistatore è distante e asettico. Altro punto importante è il numero di adulti con cui il bambino deve interagire: dal punto di vista del bambino può essere più semplice instaurare un rapporto con un singolo operatore, anche se quest'ultimo può sentire la necessità di essere affiancato nel suo compito da altri colleghi.

Relativamente al “*come*”, ‘drammatico’ viene definito il miglioramento ottenuto quanto più l’intervistatore usa semplici rinforzi verbali a punteggiare le dichiarazioni del bambino (sì, certo, ho capito, eh già, ecc. ecc.) e quanto più lo stesso usa riassumere sinteticamente e periodicamente al piccolo quanto ha capito del suo racconto. Tale effetto migliorativo, ad alta significatività statistica, attraversa invariato i diversi gruppi d’età.

Circa il “*quando*”, interessanti sono le riflessioni, anche se non univoche, presenti in letteratura sulle interviste ripetute, come anche importante sembra il problema della precocità dell’intervista (vedi in altri punti di questo scritto). Circa il “*dove*”, unanime è l’accordo sull’opportunità di utilizzare un luogo non inquisitorio e il più possibile confortevole.

Si conferma dunque che ciascuno dei fattori fin qui esaminati esercita un’influenza “composta” sulla buona riuscita del dialogo con il bambino testimone, in una prospettiva necessariamente multifattoriale.

Quanto più ci si inoltra, però, nella traduzione concreta e pratica dei principi di fondo a cui attenersi nell’intervistare le piccole vittime, *tanto più emerge in modo inquietante che il confronto con la realtà mette in luce un'estrema variabilità nella traduzione operativa quotidiana.*

Gli studi compiuti in proposito in campo internazionale hanno messo in luce una serie di incongruenze. Sono ad esempio evidenti le differenze nella *formazione di base* degli intervistatori, la *lunghezza* delle interviste arriva spesso a due ore, eccedendo la capacità di concentrazione del bambino, la maggioranza delle interviste viene condotta *senza ancoraggio a metodi precisi*. Inoltre variabili sono le linee di condotta rispetto alla presenza di *persone con funzione protettiva che assistano all'incontro*, alla comunicazione al bambino della presenza, sia pure in stanza separata e non visibile, del *presunto perpetratore*. Se vengono usati strumenti non verbali per la comunicazione, ciò avviene senza precisa metodologia: alcuni studi hanno ad esempio rilevato che persino con le *bambole anatomiche*, solo il 19% degli operatori teneva conto di specifiche istruzioni per l'uso. Altri studi rilevano che la maggioranza degli intervistatori (poliziotti, assistenti sociali, o le due figure contemporaneamente), nonostante la frequenza di un corso di formazione specifico di cinque giornate, ricorrevano precocemente e abbondantemente a *domande guidanti e a scelta chiusa* per ottenere le informazioni centrali rispetto al sospetto abuso, *agendo in modo contrario alle linee-guida raccomandate.*

E’ bene dunque non dimenticare che, anche con le regole più raffinate, condizioni di operatività quotidiana caratterizzate da insufficiente formazione, sovraccarico, mancanza di attrezzature e altro ancora, possono inficiare, con grave rischio, i progressi effettuati “sulla carta”.

Inoltre, più di un aspetto previsto dai protocolli di intervista mostra *lati positivi e lati negativi*: si impone quindi caso per caso una attenta considerazione della loro applicazione. Vediamone alcuni.

- *la videoregistrazione*: c’è dialettica sull’argomento, anche tra i professionisti più attenti e accreditati. Può dimostrarsi vantaggiosa in quanto può diminuire il numero di interviste necessarie, fornisce una completa documentazione degli interventi, può cogliere le emozioni del bambino durante l’intervista e può diventare anche uno strumento che riduce la probabilità di una ritrattazione. Tuttavia non è esente da svantaggi. Innanzitutto il bambino (o l’intervistatore) possono sentirsi a disagio durante la registrazione. Ma anche successivamente la videoregistrazione può esporre il bambino ad attacchi a causa della presenza di incoerenze di minor importanza nel suo racconto. Inoltre, a causa della gradualità del processo della rivelazione, si possono rilevare alcune incoerenze tra le diverse sessioni registrate e, se solo alcune lo sono state, potrebbero essere quelle meno persuasive. L’esistenza della videoregistrazione potrebbe anche comportare che le tecniche utilizzate dall’intervistatore diventino il bersaglio di attacchi, più o meno giustificati e anche se non hanno comportato rilevanti cadute di efficacia.

- *la presenza di una persona di supporto*: la presenza di una persona che possa dare conforto e supporto al bambino è considerato uno degli strumenti positivi principali. Anche gli intervistatori si sentono solitamente più a loro agio in tale circostanza, Non sempre, tuttavia, tale risultato è garantito: infatti la presenza di un adulto familiare può anche frenare

il bambino nel racconto o rendergli più difficile l'utilizzo di un linguaggio sessualmente esplicito. Non si può prescindere, nella previsione degli effetti, dalla qualità della relazione tra il bambino e la persona che lo affianca nella testimonianza, dalla posizione di quest'ultima nei confronti dei fatti denunciati, dalla capacità della stessa di offrire al piccolo non solo generica attenzione, ma di riscuotere la sua fiducia e di comunicare specifica comprensione.

- *utilizzo delle bambole anatomiche e di altri strumenti non verbali*: i diversi studi non sono giunti ad univoche conclusioni nel valutare l'efficacia delle bambole anatomiche nel discriminare tra i bambini vittime di abuso sessuale e quelli non abusati. Il problema principale nel suo utilizzo è la mancanza di linee guida condivise per l'uso con i bambini e per l'interpretazione dei comportamenti che vengono messi in atto. Nel contesto legale spesso sono ritenute troppo suggestive per l'evidenza delle loro parti sessuali. In alternativa, è stata trovata positiva l'influenza di normali bambole *non* anatomicamente corrette nel facilitare il ricordo e la comunicazione nei bambini tra i 4 e i 6 anni. D'altro canto, se utilizzate in modo corretto, le bambole anatomiche possono essere sia uno stimolo per il bambino a mostrare quello che conosce riguardo alla sessualità, sia uno strumento per assisterlo nella descrizione dell'esperienza sessuale che ha raccontato. Come sempre si impone una valutazione di opportunità caso per caso: comunque è soprattutto importante ascoltare attentamente quello che viene verbalizzato dalla vittima mentre utilizza le bambole.

Quanto ad altri strumenti non verbali, i professionisti che intervistano i bambini vi ricorrono frequentemente per completare la comunicazione verbale e facilitare la comunicazione sul tema oggetto dell'intervista. Tra gli stimoli più usati sono i disegni: molti professionisti invitano il bambino a disegnare nella fase di costruzione del rapporto semplicemente per metterlo a proprio agio. Ma si può fare di più: se l'intervistatore chiederà al bambino di disegnare l'episodio di abuso, questo potrà essere un modo per spingere il bambino a rivelare maggiori informazioni.

- *la ripetizione delle interviste*: generalmente tale circostanza viene vista negativamente, come una occasione di abuso emotivo sul minore. Le interviste ripetute possono causare al bambino uno stress non necessario, e portarlo a credere di non aver fornito abbastanza informazioni o quelle desiderate, generando in tal modo confabulazione. La richiesta di ripetere la loro storia li pone inoltre in contatto con ricordi dolorosi e può rinforzare l'interiorizzazione della colpa e della vergogna già sperimentate durante l'abuso: gli effetti potenzialmente dannosi sono il consolidamento della stigmatizzazione e la dissociazione dai ricordi e/o dalle emozioni collegate. A questo proposito va però notato che non è tanto il numero di interviste ad avere questa influenza sul bambino, quanto la modalità in cui sono condotte e la possibilità o meno di sviluppare una relazione di fiducia tra il bambino e l'adulto che conduce l'intervista.

D'altro canto va anche ricordato che molte piccole vittime inizialmente negano l'abuso e occorrono quindi diverse occasioni per comprendere completamente quello che è avvenuto. Dalle ricerche in questo campo emerge che ci sono elementi di conferma del fatto che in una seconda intervista il bambino possa recuperare più ricordi che in una sola e che è a volte necessario, specie nei bambini piccoli, la somma di questi ricordi per ottenere un quadro completo. Sfortunatamente le interviste ripetute possono anche essere più un male che un bene, perché aumentano i ricordi ma anche le inaccurattezze. Vari autori mettono in guardia riguardo all'influenza delle interviste ripetute sull'accuratezza del ricordo e sulla possibilità di suggestionare il testimone.

Gli strumenti di verifica

Proprio perché l'ascolto esteso a molte forme di procedura giudiziaria si pone come una nuova sfida, è saggio prevedere stringenti sistemi di monitoraggio.

Un primo campo di applicazione riguarda la rilevazione *dell'effettiva messa in atto* dell'ascolto del minore in tutte le procedure in cui sia previsto.

Un secondo campo di applicazione riguarda la rilevazione *degli effetti* sul minore dell'applicazione diffusa dell'ascolto, tenuto conto che tale diritto nasce per dare ulteriore forza a quel "superiore interesse del fanciullo" che è il trasversale obiettivo delle Convenzioni internazionali.

Un terzo campo riguarda la rilevazione *dell'efficacia degli interventi preliminari* all'ascolto, sia di informazione che di preparazione, nel determinare un impatto più favorevole di tale esperienza sul minore e un maggiore successo sul piano della rilevanza e pregnanza della comunicazione tra bambino e giudice.

Di primaria importanza è dare il via ai sistemi di monitoraggio *contestualmente* all'avvio delle esperienze di ascolto, per evitare che la diluizione in mille rivoli di 'versioni personali' dell'ascolto possa anticipatamente invalidare qualsiasi tentativo di trovare costanti di efficacia e quindi di indirizzare precocemente verso l'utilizzo di comprovate 'buone prassi'.

I punti da migliorare

Il quadro sopra delineato di provvedimenti di protezione del minore nel percorso giudiziario, quadro che trova giustificazione in un pensiero, si direbbe una "filosofia", sugli interventi giudiziari in materia di abuso sessuale all'infanzia, non si può dire ancora adeguatamente rappresentato in una prassi diffusa.

Le numerose incongruenze non favorevoli alla vittima rilevate nella pratica quotidiana dipendono non da ostacoli normativi o fortemente pregiudiziali, ma dall'ignoranza e dall'insensibilità di alcuni operatori, da leggi male applicate, dalla mancanza di collaborazione tra le istituzioni coinvolte. Tali difficoltà non sono insormontabili, provvedendo alla informazione e formazione permanente degli operatori e alla costruzione di reti istituzionali specializzate e collaborative.

E' necessario ogni sforzo affinché al più presto teoria e prassi si allineino; in questo caso i provvedimenti per la protezione della vittima minorenni nell'incrocio con le procedure legali nel nostro Paese si potranno considerare soddisfacenti.

A tutt'oggi i punti insoddisfacenti possono essere individuati come segue:

1) lunghezza dei procedimenti penali del tutto sproporzionata alle esigenze del minore (anche alcuni anni per arrivare a una sentenza di primo grado)

2) ricorso eccessivo all'incidente probatorio come "scorciatoia" per ovviare a tale lunghezza sproporzionata, con il rischio di perdere la complessità e l'ampiezza del quadro proprie del dibattito e poggiando troppo sul momento della testimonianza del minore come unica o principale prova

3) inadeguatezza nella assunzione della testimonianza del bambino vittima, nella scelta di tempi e modi. Già nel Piano Infanzia 2002-2004 del Governo, redatto sulla scorta degli elaborati dell'Osservatorio Nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, era stata recepita una precisa raccomandazione diretta a rendere più fortemente cogenti le condizioni di protezione relative all'ascolto, raccomandazione a cui purtroppo non è seguita ad oggi nessuna disposizione legislativa. Si legge nella parte terza, paragrafo 2, punto 11: Integrare la disposizione dell'art. 609 decies c.p., attraverso una sanzione volta a ottenere il pieno rispetto della stessa a tutela della vittima; punto 12: Rivedere le norme del codice di procedura penale relative alla testimonianza del minore vittima,

affinché la stessa avvenga nella forma dell'audizione protetta; punto 13: Disporre il divieto di esame del minore vittima in sede dibattimentale quando risulti pregiudizievole per il minore.

4) troppo fluido e discrezionale utilizzo da parte della magistratura (inquirente e giudicante) dei professionisti che in ambito clinico (diagnostici e terapeuti) si occupano del benessere del bambino. Talvolta vengono caricati di compiti giudiziari che configgono con quelli clinici oppure li portano ad oscurare questi ultimi per mettere in primo piano i primi; talvolta sono arbitrariamente tagliati fuori dai loro compiti clinici per un presunto rispetto della correttezza degli atti giudiziari (come quando ad esempio vengono interrotte le sedute psicoterapeutiche del minore durante l'espletamento di indagini psicologiche da parte del consulente tecnico del giudice o si pretende che nel rapporto clinico non si tocchino argomenti inerenti l'abuso su cui verte il procedimento penale)

5) utilizzo non raramente impreciso dei professionisti di area psico-socio-sanitaria per funzioni di affiancamento al giudice nel procedimento (ad esempio quesiti ai consulenti tecnici su materie su cui si può pronunciare soltanto il giudice, come la veridicità dei racconti del minore; confusione nelle funzioni attribuite a un'unica figura tecnica, con commistione di compiti di ausiliario, consulente, sostegno al minore), con possibili conseguenze negative sul procedimento e sul minore

6) mancanza a favore di quest'ultimo di un interlocutore legale del tribunale che sempre lo affianchi e proponga le soluzioni procedurali più corrette e più favorevoli nel suo interesse. Non essendo ancora stato definito il profilo del 'rappresentante' previsto dalla Convenzione di Strasburgo, potrebbe essere valorizzato un istituto da tempo esistente, estendendone l'applicazione: l'art. 77 c.p.p. prevede, su richiesta del PM, la nomina da parte del GIP di un *curatore speciale*, che esercita i diritti che spettano al minore nel giudizio in quanto parte offesa (e successivamente, qualora opportuno, come parte civile), qualora vi sia conflitto d'interesse con i genitori. Normalmente il GIP affida tale incarico a un legale, soltanto per la fase processuale. Molto si potrebbe fare affinché questa figura potesse svolgere il suo ruolo più estensivamente in appoggio al minore. Innanzitutto una considerazione può essere avanzata circa il concetto e i confini del "conflitto d'interessi": anche un oggettivo disinteresse per il bambino può dare, in concreto, luogo a una situazione di conflitto d'interesse. Gli enti affidatari per primi potrebbero appurare l'esistenza di tale condizione (ad esempio, quando le madri nell'abuso intrafamiliare non sono disposte a tutelare i figli) in attuazione della collaborazione prevista dall'art. 609 decies c.p. (di cui si è già detto), assumendo un ruolo di stimolo del PM nel chiedere al GIP la nomina precoce di tale figura, o addirittura rivolgendosi essi stessi al giudice per ottenerla e fin dall'inizio delle indagini.

7) da ultimo, va segnalata la difficoltà permanente e la disomogeneità di coordinamento tra le diverse istituzioni giudiziarie attive nelle situazioni di abuso e maltrattamenti. In alcune realtà locali Tribunale Ordinario e Tribunale per i minorenni hanno sottoscritto protocolli di intesa. L'iniziativa promossa in tutto il Paese nel 2001 a seguito della circolare n. 583 del Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali "Attività di contrasto dei reati in tema di abusi sessuali in pregiudizio dei minori", che dava indicazioni per creare coordinamento tra le istituzioni giudiziarie, ha avuto varie forme di attuazione locale, non è però noto un complessivo monitoraggio a livello centrale delle iniziative. In alcuni casi anche le Linee guida stilate dalle Regioni in materia di maltrattamenti e abuso sessuale hanno dato direttive per il coordinamento tra istituzioni giudiziarie e servizi. L'efficacia di tali iniziative si gioverebbe di un coordinamento che le rendesse coerenti, essenziali, non frammentarie in ambito nazionale.

La formazione

Che sia necessaria una congrua attività formativa per far fronte alla necessità di sviluppare competenze in un campo tanto delicato come l'esercizio del diritto del minore di partecipare pienamente e di essere ascoltato nelle procedure giudiziarie, è certo fuor di dubbio; come è anche

evidente l'ulteriore esigenza di prevedere iniziative di confronto permanente per tutte le figure professionali coinvolte nell'ascolto del minore..

Due sono le categorie a cui principalmente tale attività formativa va diretta: *i giudici*, e le forze di polizia, da un lato; *il rappresentante del minore* dall'altro.

a) Per quanto riguarda i *giudici*, la formazione appare per certi versi più semplice: chiara è la categoria a cui tale formazione va indirizzata e le competenze di base degli appartenenti a quella categoria.

La formazione dovrà coprire l'aggiornamento delle nozioni legali relative al tema, ma soprattutto dovrà mutuare da altri saperi (psicologico e pedagogico) quelle conoscenze che permettano la comprensione del funzionamento psicologico, cognitivo ed emotivo, del minore con cui il giudice dovrà rapportarsi, e quindi proprio di quei bambini che portano i segni delle esperienze sfavorevoli e traumatiche che hanno originato l'intervento giudiziario.

b) Più complesso risulta ipotizzare un adeguato percorso formativo per quello che la Convenzione europea definisce "persona appropriata" o "*rappresentante*" a sostegno del bambino. Le competenze che questa figura dovrà acquisire si presentano ben più estese di quelle del giudice, in quanto relative non a un evento puntuale (il momento dell'ascolto), ma a tutto quel processo di elaborazione psichica che passa attraverso l'informazione sulle procedure, la consapevolezza della situazione attuale, la maturazione della motivazione ad interagire attivamente con l'istituzione giudiziaria, la progettazione di strategie processuali, l'acquisizione di capacità di controllo emotivo/cognitivo nel riprendere contatto con esperienze dolorose e minacciose. Per quanto la figura del rappresentante non abbia funzioni prettamente cliniche e terapeutiche, e sia dedicato ad accompagnare il bambino per una parte pur sempre limitata della sua vita (appunto l'impatto con procedure giudiziarie) è tuttavia innegabile che dall'appropriato svolgimento delle sue funzioni molto dipenderà del benessere e dell'evoluzione dei funzionamenti psicologici del bambino.

Si pone quindi anzitutto il problema di dare indicazioni più precise della professionalità di base che può essergli necessaria per espletare i suoi complessi compiti, ancor prima di definire quali competenze ulteriori l'iniziativa formativa specifica dovrà fornirgli.

A questo proposito, sembra difficile poter condensare in un'unica figura professionale quel complesso di conoscenze legali, psicologiche, pedagogiche a cui attingere per poi perfezionarle con le conoscenze relative alle specifiche caratteristiche e necessità dei bambini coinvolti in procedure giudiziarie. Appare anche altrettanto rischioso immaginare che una figura professionale, per esempio con competenza legale, tragga dal proprio intuito o dal proprio personale bagaglio esperienziale le altre conoscenze psicologiche e pedagogiche, che non potrebbero che essere rischiosamente riduttive e approssimative.

Sembra una via d'uscita obbligata ipotizzare che il "*rappresentante*" del minore risulti designato di volta in volta all'interno di un *centro o gruppo di lavoro* (che potrebbe corrispondere all'"*organo*" citato dalla Convenzione europea, anche in termini operativi e non soltanto di tutela dei diritti dei minori in termini generali) che si assumerà tutte le funzioni sopra esposte potendo contare, in modo strettamente coordinato, su professionisti di area legale, sociale, psicologica, pedagogica (vedi il prf 'Un modello per l'accompagnamento giudiziario').

I programmi formativi relativi alla figura del rappresentante potrebbero innanzitutto valorizzare quelle strutture già dedicate, sul territorio nazionale, alla tutela dei minori in difficoltà, con la prospettiva, secondo necessità, di promuovere la nascita di altre con caratteristiche analoghe.

c) Non va infine dimenticato che anche le *professioni di aiuto* (sociale, educativo, psicologico) che si occupano della tutela e della cura del minore vittima di esperienze sfavorevoli infantili possono giovare di interventi formativi specifici, mirati all'acquisizione di competenze per effettuare un efficace accompagnamento giudiziario del minore. Per quanto, per il loro ruolo professionale, molte delle nozioni relative alle peculiarità dei soggetti traumatizzati e delle loro esigenze debbano essere loro note, può non essere immediata l'individuazione degli strumenti e delle strategie per consentire anche a soggetti in tali condizioni il pieno esercizio dei propri diritti all'interno dei percorsi giudiziari che li riguardano. In particolare la formazione può rivelarsi

cruciale per scalzare alla base una malintesa attitudine di sudditanza che scatta non raramente in tali professionisti quando devono interagire con il piano giudiziario e i suoi attori, come se si trattasse di un potere di ordine superiore o di regole immutabili a cui passivamente sottostare o con cui acriticamente cooperare, 'costi quel che costi' per il bambino. Al contrario, una idonea formazione consentirebbe di chiarire le molteplici forme di tutela del minore all'interno dei percorsi giudiziari di cui può avvalersi, per volontà del legislatore stesso, chi si occupa di tutela e cura del minore stesso; e di trasformare la acriticità in progettazione consapevole degli interventi di accompagnamento giudiziario, a tutto vantaggio del bambino e del procedimento giudiziario stesso.